Comune di Leini

Città Metropolitana di Torino

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024

(*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,* art. 1, co. 8 e 9, della L. 06 novembre 2012 n. 190)

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2024

INDICE

SEZIONE PRIMA - PREVENZIONE CORRUZIONE
1. PREMESSA
2. QUADRO NORMATIVO
3. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)
4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)
5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)
   5.1 Individuazione del RPCT
   5.2 Compiti e poteri del RPCT
6. ANALISI DEL CONTESTO
   6.1 Contesto esterno
   6.2 Contesto interno
7. CONTROLLO DEL TERRITORIO
   7.1 Sistema di videosorveglianza allo stato vigente
   7.2 Nuove iniziative
8. MAPPATURA DEI PROCESSI
   8.1 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
      8.1.1 Identificazione del rischio
      8.1.2 Valutazione e trattamento del rischio
      8.1.3 Misurazione del rischio
      8.1.4 Trattamento del rischio
   8.2 Misure generali di prevenzione
      8.2.1 Azioni di contrasto
      8.2.2 Rotazione straordinaria
      8.2.3 Misure di prevenzione per il personale nei settori a rischio

SEZIONE SECONDA – TRASPARENZA
1. PREMESSA
   1.1 Obiettivi di trasparenza sostanziale del Comune di Leini
2. SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB ISTITUZIONALE – ELENCO OBBLIGHI
   2.1 Organizzazione
      2.1.1 Responsabile della trasparenza e titolare del potere sostitutivo
      2.1.2 Competenze e responsabilità
      2.1.3 Misure Organizzative
      2.1.4 Attestazione degli OIV sulla trasparenza
3. ACCESSO CIVICO
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE PRIMA
PREVENZIONE CORRUZIONE

1. PREMESSA

Richiamate:

- la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 20.05.2014, con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2015, con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27.01.2016, con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2017, con cui è stato riapprovato, in via provvisoria, l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 per il triennio 2017/2019, approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27.01.2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2017, con cui è stato approvato il documento di integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 – Aggiornamento 2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 22.01.2020 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.03.2021 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2021/2023.

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 è stato adottato in via definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _____ in data _____, a seguito della predisposizione di una prima bozza approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 18.2.2022 e successiva pubblicazione della stessa nell'Albo pretorio e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti" – "Prevenzione della corruzione", oltre che come notizia nella *home page*, per la presentazione di eventuali proposte d'integrazione da parte degli "*stakeholders*". Si rammenta che il Piano di prevenzione della corruzione essendo "*strumento a scorrimento*", può essere variato in qualsiasi momento dell'anno o del suo periodo di validità[1].

Come da espressa previsione normativa, a seguito di approvazione definitiva, il Piano verrà pubblicato all'Albo pretorio e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti" – "Prevenzione della corruzione", oltre che come notizia nella *home page*.

Il PTPCT e la relativa deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale, inoltre, saranno trasmessi:

- ai dipendenti comunali;
- ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione di questo Comune.

[1] L'Anac, con delibera n. 1 del 12.01.2022, avente a oggetto "*Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022*", ha differito al 30.04.2022 il termine di cui all'art. 1, comma 8, della L. 190/2012, ai fini della presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 da parte delle Pubbliche Amministrazioni, inserito all'interno del PIAO. Come precisato nel comunicato stampa dell'ANAC "*Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all'adozione del Piao. Questo al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria*".

2. QUADRO NORMATIVO

La L. 6 novembre 2012 n. 190, in vigore dal 28 novembre 2012, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

La L. 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie:

- l'art. 318 c.p. punisce la "*Corruzione per l'esercizio della funzione*" e dispone che "*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni*";
- l'art. 319 c.p. sanziona la "C*orruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*" e dispone che "*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni*";
- l'art. 319-*ter* c.p. colpisce la "*Corruzione in atti giudiziari*" e dispone che "*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Fin dalla prima applicazione della L. 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il Legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie "*tecnico-giuridiche*" di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter* del codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1 del 25.01.2013, che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della L. 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la L. 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

- tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del codice penale;
- ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito denominato PNA), approvato in data 11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013), ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della L. 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica. In particolare, si specifica che *"Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".*

Con la L. 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle

Amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, co. 2 e 3, della L. 190/2012);

- la Corte dei Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, co. 4, della L. 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, chiamata a individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, co. 60 e 61, della L. 190/2012);
- i Prefetti della Repubblica che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 della L. 190/2012);
- la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle Amministrazioni statali (art. 1 co. 11 della L. 190/2012);
- le Pubbliche Amministrazioni che attuano e implementano le misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 della L. 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio Responsabile della prevenzione della corruzione;
- gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 della L. 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della L. 190/2012, all'attività di prevenzione di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il co. 5 dell'art. 19 del D.L. 90/2014 (convertito nella L. 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla L. 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, entrato in vigore il 20 aprile 2013, nel riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, prevedeva, all'art. 10, che il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), altro strumento di cui le Amministrazioni devono dotarsi, costituisse di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", sono state apportate innovazioni rilevanti al quadro normativo vigente. In particolare, il suddetto decreto ha introdotto importanti novità che:

- chiariscono la natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA, che costituisce atto generale di indirizzo rivolto a tutte le Amministrazioni che adottano il PTPC;
- in materia di trasparenza, delimitano l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle Pubbliche Amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La normativa prima specificata dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni in quanto compatibile, ma limitatamente a dati e documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Per detti soggetti, la L. 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione. Il PNA 2016 suggerisce alle Amministrazioni partecipanti in queste società di promuovere presso le stesse l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ferma

restando la possibilità, anche su indicazione delle Amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione *ex* L. 190/2012.

Inoltre, al D.Lgs. 33/2013 sopra citato, ha fatto seguito il D.Lgs. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), anche oltre che negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

Vanno poi tenute in considerazione alcune più recenti innovazioni legislative che influiscono sulla tematica oggetto del presente piano, in quanto legate all'evoluzione della valutazione della *performance* e dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente e delle quali si tiene conto di seguito in forma sintetica.

D.Lgs. 25.5.2017 n. 74	"*Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124"*
D.Lgs. 25.5.2017 n. 75	"*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"
D.Lgs. 20.7.2017 n. 118	"*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"*
L. 30.11.2017 n. 179	"*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*
L. 9.1.2019 n. 3	*"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".* In merito, si evidenzia che la legge citata incide sul codice penale e sul codice di procedura penale, dunque sulle azioni di indagine e repressive, senza modificare l'azione di prevenzione organizzativa che è la logica della L. 190/2012, cui il presente Piano risponde. Fra le principali previsioni della legge, si richiama il cosiddetto "Daspo" a vita per i corrotti.

Nel corso del 2020, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, conseguita al diffondersi del Covid-19, è stato emanato il D.L. 16.07.2020 n. 76 (convertito nella L. 120/2020), il quale interveniva in settori chiave per la ripresa del Paese: edilizia, appalti, infrastrutture, procedure ambientali e "*green economy"*. Il decreto conteneva misure trasversali, dalla spinta alla digitalizzazione, alle norme di semplificazione amministrativa e dei procedimenti.

Il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria ha determinato effetti negativi sulle economie dei Paesi Membri dell'Unione Europea. Allo scopo di superare questa situazione di crisi, l'Unione Europea ha approvato il *Next Generation EU* (NGEU), un programma che prevede investimenti e riforme per:

- accelerare la transizione ecologica e digitale;
- migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
- conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale[2].

[2] Nell'ambito delle premesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si legge "*Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme. Tale strumento, se ben utilizzato, permetterà al nostro territorio di modernizzare la pubblica amministrazione,*

A seguito di ciò, il Governo italiano ha provveduto alla presentazione del "Piano di ripresa e resilienza" (PNRR) alla Commissione europea che è stato dalla stessa accettato.

La proroga dello stato di emergenza anche nell'anno 2021 e l'approvazione del PNRR hanno imposto al Governo italiano di intervenire nuovamente in ambito normativo, semplificando ulteriormente alcune procedure pubbliche.

Tra le principali modifiche vi sono quelle introdotte con il D.L. 31.05.2021 n. 77 (conv. L. 29.07.2021 n. 108), che incidono profondamente sull'applicazione del Codice dei contratti e su diverse normative successive in deroga alle previsioni inizialmente in esso contenute.

La caratteristica degli ultimi provvedimenti normativi "d'urgenza" è l'aver introdotto deroghe temporanee o, in alcuni casi, semplici "sospensioni", nell'applicazione di talune norme del Codice dei contratti pubblici; tutto ciò, se da un lato dovrebbe rendere più operativi i settori comunali e le aree più direttamente interessati dalle opportunità del PNRR, dall'altro rischia di favorire l'evolversi di fattispecie di "*maladministration"*, proprio nei settori maggiormente a rischio di corruzione; sarà, quindi, importante assicurare un costante monitoraggio di queste attività, sfruttando al meglio tutte le misure generali e specifiche contenute nel PNA 2019 e riprese nel Piano di prevenzione del Comune di Leini.

Si evidenzia, inoltre, come il perdurare della condizione di emergenza sanitaria abbia imposto una riorganizzazione interna nella gestione delle risorse (compresa quella del personale) delle PA, che si è tradotta nell'emanazione di diversi provvedimenti normativi.

Una particolare attenzione va posta, poi, anche al D.L. n. 80 del 09.06.2021 (conv. L. n. 113 del 06.08.2021), che ha introdotto il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO).

Tale documento unifica i piani della *performance*, del lavoro agile e dell'anticorruzione, con esclusione dei documenti di carattere finanziario, e costituisce, a livello strategico, una sorta di "mappatura del cambiamento", che consente di realizzare un monitoraggio costante e accurato del percorso di transizione amministrativa avviato con il PNRR.

Il carattere triennale del piano permette all'Ente di avere una visione di insieme dell'Ente e di favorire una programmazione di medio periodo.

Il termine per l'adempimento, inizialmente fissato al 31 gennaio 2022, è stato prorogato, accogliendo la richiesta di Regioni, Anci e Upi, in occasione delle Conferenze Unificate tenutesi il 02 dicembre 2021 e il 09 febbraio 2022, con l'art. 6 co. 6-*bis* del D.L. 80/2021[3].

Infine, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato specifiche Linee guida per la predisposizione del PIAO, che viene diviso in 4 sezioni:

1. Scheda anagrafica dell'amministrazione;
2. Valore pubblico, performance e anticorruzione;
3. Organizzazione e capitale umano;
4. Monitoraggio.

Ai fini del presente piano, si riportano i principali contenuti delle sezioni 2, 3 e 4 in formato tabellare.

---

rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Il NGEU può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L'Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi".

[3] Ai sensi di tale disposizione, così come inserita dall'art. 1 co. 12 lett. a) n. 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*" (c.d. "decreto Milleproroghe"), conv. con modificazioni in L. 15 del 25.02.2022,"*In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022* (…)".

SEZIONE	SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE	CONTENUTO
Valore pubblico, *performance* e anticorruzione	Valore pubblico	L'Amministrazione definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, previsti in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna Amministrazione, le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle Amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
	Performance	Vanno individuate le logiche di "*performance management"*, nel rispetto delle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
	Anticorruzione	Viene predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della L. n. 190/2012. Gli obiettivi devono essere formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.
Organizzazione e capitale umano	Struttura organizzativa	Viene presentato il "*modello organizzativo"* adottato dall'Amministrazione/Ente ovvero l'organigramma, i livelli di responsabilità organizzativa, il numero delle fasce per la suddivisione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative) ecc..
	Organizzazione del lavoro agile	Sono indicate la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).
	Piano triennale dei fabbisogni di personale	Sono rappresentate: - le consistenze di personale al 31 dicembre dell'anno precedente; - la programmazione strategica delle risorse umane; - gli obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse, con indicazione del personale distinto fra servizi/settori/aree, oltre alla modifica del personale in termini di livello / inquadramento; - le strategie di copertura del fabbisogno; - la formazione del personale.
Monitoraggio	-	Dovranno essere indicati gli strumenti e le modalità di monitoraggio, incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni precedenti, nonché i soggetti responsabili.

		Per quanto concerne il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avverrà in ogni caso secondo quanto stabilito dagli art. 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009, mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", avverrà secondo le indicazioni di ANAC. Infine, il monitoraggio della Sezione "Organizzazione e capitale umano" avverrà in coerenza con gli obiettivi di *performance* e sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

La disciplina normativa del PIAO prevede anche specifiche sanzioni nel caso in cui il piano sia omesso o assente con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 e dell'art. 19, comma 5, lettera b), del D.L. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

3. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PNA)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora e approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

In particolare, l'ANAC, con determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il nuovo PNA 2019, che tra le novità ha previsto un sistema di valutazione del rischio che passa dall'essere dal tipo quantitativo a qualitativo, e utilizza parametri quali: "basso", "medio" o "alto" per misurare il rischio che il fenomeno corruttivo possa verificarsi in un determinato processo; a questo si aggiunge anche lo schema ANCI, che introduce ulteriori parametri denominati "critico" e "minimo".

Ulteriori e più recenti chiarimenti sono pervenuti da ANAC con il documento "*Orientamenti per la pianificazione – Anticorruzione e Trasparenza 2022*" (d'ora in avanti per brevità "orientamenti"), approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 02 febbraio 2022, con il quale "*si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione*"[4].

Il riferimento è all'*iter* per l'approvazione del decreto ministeriale chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare l'assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non ancora concluso[5].

Con tale documento, poi, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni operative per la predisposizione del piano (o della sezione di piano) anticorruzione e trasparenza.

4. PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)

La L. 190/2012 impone l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno[6].

L'art. 1, comma 8, primo periodo, della L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e che gli stessi costituiscano contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionali (DUP e relativa nota di aggiornamento e negli

[4] Così l'ANAC nelle premesse del documento citato. Per un quadro di analisi delle indicazioni fornite dall'ANAC, l'Anci ha predisposto il XXXIII Quaderno, recante gli "*Orientamenti anac per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022: novità, schemi e modulistica per gli enti locali*".

[5] Sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113*" si è espresso il Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - Adunanza di Sezione del 08 febbraio 2022 e del 17 febbraio 2022.

[6] Cfr. precedente nota 1.

strumenti di programmazione attuativa, verifica e controllo che da esso ne derivano, compresa la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano del RPCT[7]) e del PTPCT. Tra gli obiettivi strategici vi è, certamente, "*la promozione di maggiori livelli di trasparenza*" da tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali (art. 10 co. 3 del D.Lgs. 33/2013)[8].

Per quanto riguarda il tema della trasparenza, si rimanda alla seconda sezione del presente Piano, oggetto di continuo coordinamento e armonizzazione con i contenuti e le finalità del piano di prevenzione della corruzione medesimo; pertanto, le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Gli obblighi di trasparenza costituiscono, quindi, il presupposto per sviluppare e attuare le misure previste nel piano di prevenzione della corruzione.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, nel corso del 2019 è stato emanato il nuovo PNA che di fatto abroga i precedenti Piani del 2013 e successivi; si è reso, pertanto, necessario procedere ad un adeguamento graduale e completo del PTPCT, procedendo nella rivisitazione e nel riesame dei diversi processi trattati dal Comune di Leini.

Il percorso, già iniziato nell'anno 2020 di analisi dei singoli processi trattati, è stato sviluppato nel corso del 2021 ed è stato completato con l'approvazione del PTPCT 2022/2024[9].

La scelta operativa attuata dal Comune di Leini è in linea con la disciplina ISO 31000/2018 che regola la procedura di *risk-management*, cui si collega la procedura operativa di *risk-analisis* e che viene di fatto richiamata nel PNA 2019.

Il sistema di *risk management* parte dal presupposto che l'azione amministrativa, per essere corretta, non debba necessariamente tendere all'ottimo assoluto in senso stretto, ma piuttosto al massimo livello di efficienza che sulla base delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone l'Amministrazione può essere raggiunto in un dato momento storico.

Nella consapevolezza che l'applicazione del *risk-management* nell'Ente richiede strumenti e risorse che ad oggi non possono essere destinate a questo obiettivo, il RPCT ritiene che un approccio di tipo efficientistico, come descritto dal processo di *risk-management,* sia il percorso più corretto per garantire l'adeguamento del PTPCT.

Si dà atto che nel corso del 2021 si è regolarmente svolta anche la formazione prevista dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione.

---

[7] Cfr. *link*: https://www.comune.leini.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza

[8] Il piano di analisi e valutazione dei rischi, la previsione e l'adozione di misure di contrasto alla corruzione costituiscono, secondo le espresse indicazioni del PNA, un ambito da ricomprendere nel ciclo della *Performance*. È necessario che ciascun Ente provveda a fissare specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Piano della *Performance*, affinché tali obiettivi siano coordinati con quelli previsti dal PTPCT; del raggiungimento di tali obiettivi deve darsi atto nella Relazione della *Performance* per mezzo della quale, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, l'Amministrazione verifica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Come evidenziato da ANAC negli orientamenti del 02 febbraio 2022, nell'ambito dei suggerimenti colti dall'analisi dei dati dei PTPCT inseriti nella piattaforma informatica ANAC, nonché dagli esiti della attività di vigilanza svolta, "*sono state proprio molte amministrazioni ad evidenziare l'utilità del coordinamento tra il PTPCT ed il Piano della performance, in quanto funzionale ad una verifica dell'efficienza dell'organizzazione nel suo complesso, nonché a sottolineare la rilevanza dell'integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle amministrazioni*".

[9] Per una più attenta disamina delle soluzioni adottate si rimanda al PTPCT del triennio 2021/2023 visionabile al seguente link https://www.comune.leini.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/2021/#2021

Per il 2022 la formazione verrà garantita mediante un percorso differenziato:

PROGRAMMA FORMATIVO ANNO 2022		
Personale coinvolto	Tipo di formazione	Ambiti
Tutto il personale compresi i neo assunti del 2022	Webinar predisposti da società esperte in materia	1. Generale in materia di prevenzione corruzione e trasparenza 2. Appalti
Personale del settore staff più direttamente coinvolto nei processi di applicazione della sezione operativa del piano e nei controlli interni	Adesione alla piattaforma INPS Valore PA per la quale ad oggi si è conclusa la fase di iscrizione ai differenti percorsi formativi organizzati da Università Italiane	Attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e correlazione con i diversi piani ad esso correlati

L'ANAC, negli orientamenti del 02 febbraio 2022, ha rilevato il ruolo fondamentale riconosciuto dalle P.A. alla formazione, quale strumento che incrementa "*la consapevolezza dell'utilità dei piani*"[10].

Infine, nel corso del 2021 è stato sviluppato e portato avanti il percorso di potenziamento della struttura comunale sotto il profilo della digitalizzazione, già avviato negli anni scorsi, della cui importanza ha dato atto la stessa ANAC, sempre negli orientamenti del 02 febbraio 2022, sottolineando come *"l'incremento del grado di automazione e digitalizzazione di molti processi abbia consentito di aumentare l'efficacia, l'efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare esigenze di semplificazione*".

I maggiori interventi sono stati concentrati nei seguenti settori:

- attivazione dell'adesione al CSI Piemonte, in conformità agli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale, fra i quali vi è proprio quello di:
  - favorire il processo di transizione al digitale, implementando e rinforzando i servizi di connettività dell'Ente e del territorio, attraverso l'utilizzo della fibra ottica sia per gli edifici comunali che per le scuole;
  - incrementare i servizi al cittadino e all'impresa, migliorando la qualità del lavoro e garantendo una maggiore efficienza e sicurezza delle infrastrutture e delle banche dati;
- posa della fibra ottica, con relativo affidamento delle attività di verifica e collaudo;
- realizzazione di infrastrutture tese a garantire la possibilità di accesso gratuito a reti *Wi-Fi* sul territorio comunale;
- attualizzazione delle licenze d'uso per i pc dell'Ente compresi i *notebook*;
- sostituzione totale dei *firewall*;
- digitalizzazione delle pratiche edilizie (inizio percorso);
- sostituzione del programma di gestione delle pratiche edilizie con individuazione di un *software* che garantisce la piena tracciabilità informatica dello stato della pratica edilizia presentata.

Nel corso del 2021, poi, è stata affidata alla società ePublic Srl la realizzazione del nuovo portale Internet del Comune e della relativa gestione e manutenzione, al fine di garantire la più ampia trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa anche attraverso l'implementazione e l'aggiornamento del sito *web* istituzionale.

[10] Così come riportato da ANAC nella premessa del documento citato e nella quale si specifica ulteriormente: "*È risultato infatti che, al fine di creare nell'amministrazione una cultura dell'anticorruzione e della trasparenza, punto di forza è la programmazione e l'attuazione di percorsi di formazione rivolti al personale, specie quello addetto alle aree a maggior rischio corruttivo*".

5. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

La Dr.ssa Diana VERNEAU, Segretario Generale a decorrere dal 25.11.2019, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato RPCT) di questo Ente con decreto del Sindaco n. 23 pubblicato il giorno 28.11.2019. Il suddetto provvedimento è stato pubblicato in pari data sul sito *web* istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

5.1 Individuazione del RPCT

La figura del RPCT è stata oggetto di significative modifiche introdotte dal Legislatore del D.Lgs. 97/2016, in quanto ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di RPCT e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che a esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il PNA, a tal proposito, evidenzia l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, in una posizione del tutto priva di profili di conflitto di interessi, anche potenziali e di norma, scelto tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva.

Inoltre, l'art. 6 co. 5 del DM 25 settembre 2015, di "*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

In ogni caso, considerato il ruolo importante e delicato che il RPCT svolge in ogni Amministrazione e nei rapporti con l'ANAC, già nel PNA 2016, l'Autorità aveva ritenuto opportuno sottolineare che la scelta del RPCT dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. Per quanto fino ad ora detto, l'Amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell'incarico le condanne in primo grado di cui al D.Lgs. 235/2012, art. 7, co. 1, lett. a) - f), nonché quelle per i reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal D.Lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I "*Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione*" (ANAC, delib. n. 1074 del 21.11.2018, pag. 17). L'Autorità ritiene che il RPCT debba sempre dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione presso cui presta servizio di aver subìto eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle relative alle disposizioni sopra richiamate. L'Amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT[11].

Laddove le condanne riguardino fattispecie che non sono elencate nelle disposizioni sopra richiamate, le Amministrazioni possono chiedere l'avviso dell'Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, pag. 17 e 18).

L'ANAC, poi, ha ritenuto che la figura del "responsabile delle protezione dei dati" (RPD), qualora sia individuato in una professionalità interna all'Amministrazione, non debba coincidere, per quanto possibile, con il RPCT. Infatti, "*la sovrapposizione dei ruoli rischia di limitare l'effettivo svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce loro*"[12].

5.2 Compiti e poteri del RPCT

Il D.Lgs. 97/2016 ha attribuito al RPCT il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ha stabilito il dovere del RPCT di denunciare all'organo di indirizzo ed al Nucleo di Valutazione "*le disfunzioni*

[11] Si ricorda che i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità come disciplinato nel regolamento approvato con deliberazione ANAC n. 657/2018. Per una più compiuta disamina dei casi di rotazione straordinaria, poi, si rinvia al § 8.2.2.

[12] Così ANAC, nella FAQ n. 8.1.8, disponibile sul sito istituzionale *https://www.anticorruzione.it/-/faq-in-materia-di-anticorruzione*. In maniera conforme si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali, nella FAQ n. 7 relativa al RPD in ambito pubblico, disponibile sul sito istituzionale *https://www.garanteprivacy.it/faq-sul-responsabile-della-protezione-dei-dati-rpd-in-ambito-pubblico*

inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione, in capo al Nucleo di Valutazione la facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza e che il RPCT trasmetta anche al Nucleo di Valutazione la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Il Nucleo di Valutazione è tenuto, infatti, a ottemperare a tutti gli obblighi sanciti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013. In particolare, deve verificare la coerenza tra gli obiettivi del PTPCT ed il Piano della Performance. Il Nucleo utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale dei responsabili dei singoli uffici incaricati della trasmissione dei dati.

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 emerge chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016, pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "*il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni*".

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "*eventuali misure discriminatorie*" poste in essere nei confronti del RPCT e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca".

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al co. 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013. Il co. 9, lett. c) dell'art. 1 della L. 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPCT e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate.

Pertanto, si invitano tutti i Responsabili di Settore e il personale a dare allo stesso responsabile la necessaria collaborazione.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione[13].

Il PNA sottolinea che l'art. 8 del D.P.R. 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA prevede che per la fase di elaborazione del PTPCT e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPCT deve recare "*regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva*", sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPCT potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 emerge chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'Amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPCT, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Le modifiche normative, apportate dal Legislatore del FOIA, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non è in grado di provare "*di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità*" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I Responsabili di Settore rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il RPCT dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza

[13] Tale aspetto è stato ribadito da ANAC, negli orientamenti del 02 febbraio 2022, rilevando "*l'importanza di una stretta collaborazione tra il RPCT e l'organo di indirizzo, i referenti, i responsabili delle strutture e tutti i soggetti che, a vario titolo, operando nell'ente, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio*".

del piano anticorruzione. Resta immutata la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (art. 1, co. 12, della L. 190/2012), anche in questa ipotesi, il RPCT deve dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega, prevede il massimo coinvolgimento dei Responsabili di Settore dell'Ente, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA. In questa logica si ribadiscono, in capo ai suddetti Responsabili, l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A tal fine, si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

a. collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;

b. collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;

c. progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro;

d. attività di monitoraggio degli indicatori almeno annuale, comunque non oltre il 30 settembre, sullo stato di fatto delle azioni possibili.

In materia di trasparenza amministrativa, il Legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni Ente "*stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*" (art. 43, co. 1, del D.Lgs. 33/2013). È evidente l'importanza della collaborazione tra l'Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la corretta attuazione della disciplina sulla trasparenza[14].

Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29 marzo 2017. Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, ed al NDV) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento.

È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo notizie sul risultato dell'attività di controllo.

6. ANALISI DEL CONTESTO

Secondo l'ANAC la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne. Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

6.1 Contesto esterno

Il Comune di Leini dista dalla Città di Torino 12 Km ed il suo territorio, che si estende per una superficie di Kmq. 32, è quasi interamente pianeggiante, eccetto nella zona più settentrionale in cui sorge il rialzo Vauda,

[14] ANAC, deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, pag. 16.

ed è attraversato da numerosi corsi d'acqua.

In passato il paese era un borgo prevalentemente agricolo, ma nel corso del secolo scorso, Leini ha sviluppato un importante tessuto artigianale e industriale. Lo sviluppo industriale ed economico ha portato un considerevole incremento demografico. Infatti, alla data del 31.12.2021 Il Comune di Leini ha una popolazione residente di n. 16404 abitanti, così ripartita:

MASCHI: 8114 --- FEMMINE: 8290

CITTADINI ITALIANI

MASCHI: 7553 --- FEMMINE: 7700

CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

MASCHI: 322 --- FEMMINE: 354

CITTADINI EXTRA U.E.

MASCHI: 239 --- FEMMINE: 236

POPOLAZIONE MINORENNE

MASCHI: 1567 --- FEMMINE: 1540

POPOLAZIONE MAGGIORENNE

MASCHI: 6547 --- FEMMINE: 6750

CITTADINI ISCRITTI NELL'A.I.R.E.

MASCHI: 265 --- FEMMINE: 227

Sul territorio comunale sono presenti n. 9 strutture sportive, di cui n. 3 palestre scolastiche ed è presente la biblioteca comunale.

All'interno del territorio operano diverse associazioni sportive, culturali e di volontariato. Dai dati rilevati dai competenti uffici comunali risultano operative n. 77 associazioni presenti sul territorio comunale.

Le attività insediate nel territorio comunale (dati relativi al 31.12.2021) sono le seguenti:

- n. 58 tra ristoranti, bar, alberghi, agriturismi, B&B, residenze turistico alberghiere;
- n. 11 centri educativi, di assistenza e riabilitazione, di cui n. 1 struttura residenziale per anziani comunale e n. 1 asilo nido comunale;
- n. 604 attività commerciali e para - commerciali, n. 73 aziende agricole, n. 194 attività artigianali, n. 231 attività industriali.

Rimane ferma, in continuità con gli anni precedenti, a seguito della scadenza della gestione commissariale avvenuta in data 30 marzo 2014, la volontà dell'Amministrazione di porre massima attenzione al contesto esterno e al contesto interno, continuando a promuovere tutti gli strumenti di partecipazione attiva e di aggregazione sociale.

6.2 Contesto interno

Gli organi di governo del Comune di Leini sono, oltre al Sindaco, il Consiglio e la Giunta Comunale. In particolare, al Consiglio Comunale sono assegnati n. 16 Consiglieri Comunali, di cui un consigliere comunale è eletto Presidente del Consiglio Comunale, oltre al Sindaco. La Giunta Comunale è composta da n. 5 assessori esterni, oltre al Sindaco che la presiede.

I dipendenti comunali in servizio alla data del 31.12.2021 sono:

- un Segretario Generale;
- n. 75 dipendenti (di cui una in Comando presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 5 (Loredana BONZANO - Romina CAVALETTO - Giulia PATTI - Salvatore PAPALIA – Antonietta CAPOGNA);
- n. 1 incarico a tempo determinato e pieno *ex* art. 110, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, di "Istruttore Direttivo Tecnico Lavori Pubblici", categoria D1, di alta specializzazione, titolare di posizione organizzativa del "Settore Tecnico Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio", dal 05.08.2020 fino alla scadenza del mandato del Sindaco (8 giugno 2024);
- n. 1 incarico a tempo determinato e pieno *ex* art. 110, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, di "Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistica", categoria D1, di alta specializzazione, titolare di posizione organizzativa del "Settore Tecnico Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente", dal 22.06.2020 fino alla scadenza del mandato del Sindaco (8 giugno 2024);
- n. 1 collaboratore assunto con contratto a tempo determinato (Cat. C part- time 55%) per l'ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, *ex* art. 90 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, con durata triennale (a decorrere dal 14.11.2019).

Si dà atto che, con deliberazione n. 3 del 22.01.2020, la Giunta Comunale ha modificato l'assetto organizzativo e definito una nuova macrostruttura dell'Ente con l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per migliorare il benessere organizzativo interno.

La struttura organizzativa, la cui completa attuazione è stata demandata alla successiva assegnazione della titolarità di Posizione Organizzativa del Settore di nuova istituzione (Cultura, Sport, Manifestazioni e tempo libero), a seguito della riorganizzazione, è stata ripartita nei seguenti sette Settori di organizzazione – divisi a loro volta in Servizi ed Uffici - al cui vertice è posto un Responsabile titolare di posizione organizzativa, oltre agli Uffici di Staff[15] alle dirette dipendenze del Segretario Generale, come di seguito denominati:

- Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona;
- Settore Finanze e Tributi;
- Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
- Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente;
- Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero;
- Settore Istruzione, Casa di Riposo e Politiche per la Casa.

Successivamente, la riorganizzazione della macrostruttura, così prevista con la citata deliberazione n. 3 del 22.01.2020, è stata completata con l'assegnazione della titolarità di Posizione Organizzativa del Settore di nuova istituzione (Cultura, Sport, Manifestazioni e tempo libero) mediante deliberazione G.C. n. 58 del 07.05.2021. Con tale deliberazione si è proceduto, nel dettaglio, all'assegnazione del personale ai rispettivi Settori, in riferimento a compiti e mansioni equivalenti a quelli connessi al relativo profilo professionale.

Premesso quanto sopra, con deliberazione G.C. n. 47 del 09.04.2021, il Comune di Leini, dato atto dell'adesione, con deliberazione G.C. n. 31 del 30.06.2020, al Consorzio per il Sistema Informativo – CSI Piemonte, ha proceduto nuovamente alla revisione parziale della macrostruttura dell'Ente e alla conseguente riarticolazione organizzativa dei servizi assegnati. In particolare, è stata prevista:

- la creazione del nuovo Settore denominato "Settore servizi al cittadino";
- la modifica del nome assegnato al Settore "Settore Istruzione, Casa di Riposo e Politiche per la Casa" in Settore "Istruzione, Politiche Sociali e del Lavoro".

[15] Si dà atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 11.01.2019 ad oggetto "*Istituzione Ufficio Controlli Interni*", si è istituito nell'ambito degli Uffici di Staff, alle dirette dipendenze del Segretario Generale, l'Ufficio controlli interni, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 12.10.2018, con cui è stato approvato il nuovo "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" di questo Comune.

La nuova configurazione della macrostruttura è, quindi, così suddivisa in 8 Settori, oltre gli Uffici di Staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale, come di seguito denominati:

- Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona;
- Settore Finanze e Tributi;
- Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio;
- Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente;
- Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero;
- Settore Istruzione, Politiche Sociali e del Lavoro;
- Settore servizi al cittadino.

Si dà atto che la riorganizzazione disposta con la citata deliberazione è stata ulteriormente perfezionata con la successiva deliberazione G.C. n. 35 del 24.02.2022, mediante la definizione in modo più puntuale del perimetro funzionale di ogni servizio in funzione dell'esigenza di attivare forme di razionalizzazione delle strutture amministrative intermedie[16].

Più nel dettaglio, con la deliberazione n. 35/2022 citata:

- è stata modificata la denominazione e la composizione dei settori, così come da organigramma allegato al presente piano, come segue:
  1. "Settore Servizi al Cittadino", in "Settore Servizi al Cittadino e alle imprese";
  2. "Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona", in "Settore dei Servizi alla Persona";
  3. "Settore Finanze e Tributi", in "Settore Finanze, Tributi e Partecipate";
  4. "Uffici di Staff", in "Affari generali e legale";
- è stata modificata la Macrostruttura dell'Ente, rendendo operativo il Settore denominato "Settore servizi al cittadino e alle imprese" e la conseguente nuova configurazione, con l'obiettivo di procedere presumibilmente all'attuazione progressiva della presente macrostruttura entro il 30.09.2022[17].

Deliberazione n. 47 del 09.04.2021	**Deliberazione G.C. n. 35 del 24.02.2022**
- Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona; - Settore Finanze e Tributi; - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio; - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente; - Settore Polizia Locale e Protezione Civile; - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero; - Settore Istruzione, Politiche Sociali e del Lavoro; - Settore servizi al cittadino	- Settore Affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale; - Settore Servizi alla Persona; - Settore Finanze e Tributi e Partecipate; - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio; - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente; - Settore Polizia Locale e Protezione Civile; - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero; - Settore istruzione politiche sociali, sanitarie e del lavoro; - Settore servizi al cittadino e alle imprese

[16] L'organigramma, che sostituisce quello in precedenza in vigore, viene allegato alla delibera di approvazione del presente piano.
[17] Si evidenzia a tal proposito che la procedura si è conclusa nei termini indicati dal bando e con decreto sindacale si è provveduto a individuare i Responsabili di Settore (decreti sindacali n. 4 e 5 del 11 marzo 2022).

7. CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il progetto di videosorveglianza urbana Leinicese nasce nell'anno 2010, da un progetto iniziale che collocava "episodicamente" telecamere per la salvaguardia delle strutture di proprietà comunale.

Le telecamere, installate **per la sicurezza dei cittadini**, risultavano solo collocate sulla Piazza I° Maggio e all'interno del Parco "San Valentino", mentre le altre restanti telecamere erano state collocate sugli istituti scolastici e sul Palazzo Comunale, per contrastare fenomeni di vandalismo.

Il sistema di videosorveglianza risultava così costituito:

SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA DELIBERA N. 217 DEL 20.12.2017	
SEDE	**NUMERO E TIPOLOGIA TELECAMERE**
PALAZZO COMUNALE (sistema videosorveglianza per la tutela atti vandalici)	- n. 2 telecamere posizionate: su Piazza Vittorio Emanuele collegate a n. 1 DVR (sistema di raccolta dati) ubicato nell'Archivio Comunale; - n. 2 telecamere posizionate su Piazza Donatori del Sangue/Via Provana collegate con n. 1 DVR (sistema di raccolta dati) ubicato nell'ufficio Segreteria Comunale
SCUOLA MEDIA "CASALEGNO" (CIRCUITO CHIUSO)	n. 2 telecamere posizionate: una nel cortile, l'altra sull'entrata principale della scuola collegate a n° 1 DVR (sistema di raccolta dati) posizionato nella sala della Direzione Amministrativa
PIAZZA I° MAGGIO (apparato di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza dei cittadini)	n. 4 telecamere posizionate sulla Piazza I° Maggio collegate a n° 1 DVR (collocato sul palo raggiungibile con rete *wifi*)
VILLA CHIOSSO – PARCO SAN VALENTINO (Apparato di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza dei cittadini e contro atti vandalici)	- n. 3 telecamere posizionate: all'entrata del cortile della Villa e Uff. Anagrafe collegate a n. 1 DVR (sistema di raccolta dati) ubicato nell'Uff. Anagrafe Comunale; - n. 3 telecamere posizionate sul Parco San Valentino collegate a n. 1 DVR (sistema di raccolta dati) ubicato nel sottotetto dell'Ufficio dei Servizi Sociali Comunale; allo stesso DVR sono collegate altre n° 2 telecamere posizionate sul palo che riprendono l'area giochi "bimbi"; - n. 2 telecamere posizionate all'entrata del Parco San Valentino collegate a n. 1 DVR (sistema di raccolta dati) posizionato sullo stesso palo raggiungibile tramite collegamento rete *wifi*
CASERMA DEI CARABINIERI	n. 4 telecamere posizionate all'esterno del cortile (uso esclusivo ai Carabinieri)

7.1 Sistema di videosorveglianza allo stato vigente

Il sistema di videosorveglianza, sopra specificato, risultava tecnologicamente obsoleto e non consentiva la visualizzazione delle immagini in tempo reale, e la raccolta dei dati avveniva tramite dei DVR (registratori) collocati sullo stesso palo ove erano poste le telecamere, mentre altri DVR si trovavano in qualche ufficio Comunale.

Con Delibera n. 217 del 20.12.2017, la Giunta Comunale decideva di approvare un progetto e preventivo economico preliminare presentato dalla Società "Fastweb S.p.A." per un importo pari a Euro 61.418,83 (IVA inclusa). Nel contempo incaricava il funzionario preposto, individuato nel responsabile del sistema

informatico, all'individuazione dei punti presso cui installare le videocamere, che dovevano essere almeno i seguenti:

- Struttura Comunale denominata "Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele II";
- Piazza I° Maggio;
- Parco San Valentino;
- Struttura Comunale denominata "Villa Chiosso".

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLO STATO VIGENTE (soggetto a controllo del Comando di polizia municipale)[18]	
SEDE	**NUMERO E TIPOLOGIA TELECAMERE**
VILLA CHIOSSO	n. 8 telecamere, posizionate in prossimità e all'interno del nuovo palazzo Comunale
PALAZZO COMUNALE	6 telecamere posizionate in Piazza Vittorio Emanuele II e Via Provana - Piazza Donatori del Sangue
PARCO SAN VALENTINO	n. 8 telecamere posizionate all'interno del Parco San Valentino
PIAZZA I° MAGGIO	n. 4 telecamere posizionate in Piazza I ° Maggio

Totale n. 28 telecamere per sicurezza urbana e per la salvaguardia delle strutture comunali.

7.2 Nuove iniziative

Nell'ambito delle nuove iniziative, si evidenzia la determina n. 635 del 27.09.2021, recante "*Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto strategico finalizzato alla regolarizzazione dei sistemi di videosorveglianza e valutazione privacy. Impegno di spesa ed affidamento incarico*", con la quale è stato affidato alla società "Piazza Curiel srl", Piazza Curiel nc. 1 - 47018 Santa Sofia (FC), PI 03686970405 – Dott. Manzelli Stefano – l'incarico professionale per il servizio di progettazione strategica generale e di studio per la realizzazione di quanto in oggetto alla determina, per una spesa complessiva di Euro 4.000,00 (IVA esclusa).

In particolare, per:

- la realizzazione di un progetto strategico per l'inquadramento degli impianti di videosorveglianza, previo confronto con gli operatori, i tecnici, il DPO e il comandante;
- il supporto alla regolamentazione della *privacy* per la videosorveglianza con adozione di atti e di un nuovo regolamento per la tutela dei dati personali;
- il supporto alla redazione di un nuovo patto per la sicurezza;
- il supporto alla redazione delle convenzioni operative e della DPIA.

Con delibera n. 46 del 04 marzo 2022, la Giunta Comunale ha approvato il "*Progetto di definizione strategica e normativa dell'impianto di video sorveglianza comunale con varchi di lettura targhe e nuove tecnologie dedicato alla sicurezza urbana integrata. Indirizzi*", redatto dal consulente esterno Stefano MANZELLI.

[18] Si segnala, poi, che, a partire dal 15.01.2021, è stato introdotto un sistema di rilevamento delle infrazioni al passaggio con semaforo rosso in via Torino intersezione con via Valletta/via De Gasperi, composto da n. 2 telecamere.

8. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'Ente. La mappatura ha carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più Amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

L'attività da svolgere è finalizzata all'identificazione delle aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, con conseguente mappatura dei processi, individuazione dei fattori di rischio, delle misure da adottare e dei soggetti responsabili.

Per ogni settore organizzativo in cui è ripartito l'Ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti n. 9 macro aree generali:

1. Area A – Acquisizione e gestione del personale;
2. Area B – Contratti pubblici;
3. Area C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
4. Area D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
5. Area E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. Area F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
7. Area G - Incarichi e nomine;
8. Area H - Affari legali e contenzioso;
9. Area I – Atti Governo del territorio (edilizia).

Nel corso del 2020 si è proceduto a una rivisitazione di tutti i processi gestiti dai singoli settori e, per ciascuno di essi, sono state individuate procedure e azioni. È stato calcolato, secondo quando previsto dal PNA 2019, il rischio di fenomeni corruttivi assegnando a ciascun processo un rischio alto, medio, basso; a questi si aggiungono i rischi denominati critico e minimo, secondo il sistema di valutazione ANCI. Come richiesto dal PNA 2019, le valutazioni sono state di tipo qualitativo.

Questa attività è stata svolta in collaborazione con il NDV ed il singolo responsabile, operando anche attraverso la modalità di "*focus group",* laddove si è reso necessario sono stati coinvolti singoli collaboratori delle P.O.[19].

Tale attività è stata continuata nel corso del 2021, in osservanza a quanto previsto dal PNA 2019 e ribadito da ANAC nelle recenti osservazioni del 02 febbraio 2022.

8.1 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione ha garantito l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

8.1.1 Identificazione del rischio

[19] In considerazione dei fatti di criminalità accaduti nel passato che hanno portato allo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, i singoli processi sono stati valutati anche verificando l'esistenza di ulteriori ambiti peculiari che possono far emergere ulteriori ambiti di rischio specifici.

L'identificazione del rischio è consistito nel ricercare, individuare e descrivere i rischi di corruzione *ex lege* 190/2012. I rischi sono stati ricercati considerando il contesto esterno ed interno all'Ente, con riferimento alle peculiarità interne all'amministrazione.

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata finalizzata ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, includendo anche gli eventi che ipoteticamente potrebbero verificarsi.

L'analisi delle cause degli eventi rischiosi ha consentito di definire la rilevanza degli stessi ed il livello di esposizione al rischio dei singoli processi.

I rischi sono stati identificati da un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di Settore, coordinati dal RPCT e dal NDV, che ha proceduto con la seguente modalità:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione;
- applicando i criteri descritti nel PNA 2019.

8.1.2 Valutazione e trattamento del rischio

Per ogni processo è stata elaborata, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del PNA 2019, la relativa valutazione del rischio, con le seguenti caratteristiche:

- analisi di tipo qualitativo, con motivate valutazioni e specifici criteri;
- definizione degli Indicatori di Rischio;
- misurazione del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione;
- scala di misurazione: alto, critico, medio, basso e minimo.

La valutazione del rischio effettuata dal Comune di Leini è riepilogata nell'allegato "Monitoraggio Consuntivo 2021"[20].

8.1.3 Misurazione del rischio

Per ogni oggetto di analisi si è proceduto alla misurazione degli indicatori di rischio.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale basso, medio e alto, cui si aggiungono i parametri "critico" e "minimo", secondo la classificazione ANCI.

8.1.4 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Sono state individuate così misure specifiche e puntuali prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

[20] Il catalogo dei rischi per processo si compone di diverse sezioni. Si parte con l'individuazione dei rischi e relativa descrizione; si prosegue con l'indicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione; vengono poi individuati i diversi indicatori del livello di rischio; si procede poi nell'analisi delle diverse aree di rischio individuando per ciascun processo, le diverse procedure ed attività di cui esso si compone, assegnando a ciascuna di esse, mediante il registro rischi, i possibili eventi rischiosi e valutando complessivamente il rischio. A seguito di ciò, si procede nel trattamento del rischio, individuando per ciascun processo le misure che possono essere generali o specifiche. A loro volta, le misure specifiche possono distinguersi, in attuate o da attuare a cura del soggetto responsabile del processo. Per ciascuna misura, viene assegnato un valore-target, che servirà in corso d'anno, per effettuare i necessari monitoraggi, dai quali potrà derivare l'esigenza di una rimodulazione delle misure applicate al processo.

La fase di individuazione delle misure è stata quindi impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure indicate nel piano in approvazione sono distinte in "generali" e "specifiche".

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici. Le misure specifiche individuate dal Comune di Leini sono elencate nel catalogo rischi per processo e distinte per ciascuna area di rischio di intervento.

8.2 Misure generali di prevenzione

8.2.1 Azioni di contrasto

Le azioni di contrasto impiegate dal Comune di Leini prevedono:

- Forme di coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi

Secondo quanto previsto dal PNA le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare adeguate misure di sensibilizzazione della cittadinanza, finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

Infatti, l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede l'instaurazione di un rapporto di fiducia con i cittadini, gli utenti, le imprese, che possono segnalare episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPCT ed alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, l'Amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.

- Codice di Comportamento

L'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 ha previsto che il governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*", con il compito di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo della Nazione.

Con DPR n. 62 del 16 aprile 2013 è stato emanato il suddetto Codice di Comportamento.

Il co. 3 dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 dispone che ciascuna Amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio Organismo di Valutazione.

L'adozione di un proprio Codice di Comportamento è misura di carattere generale già prevista e ribadita dal PNA 2016, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscano la lotta alla corruzione.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Leini, previo esperimento della procedura di consultazione e l'acquisizione del parere favorevole dell'OIV di questo Comune in data 11.12.2013, è stato approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. 195 in data 11.12.2013.

Il Comune di Leini, poi, ha approvato il proprio Codice di Comportamento ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62, disponibile nella sua ultima versione aggiornata (approvazione definitiva con delibera di G.C. n. 100 del 25.06.2021) sul sito Internet – sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/codice

disciplinare e codice di disciplina (reperibile al seguente link, con i relativi allegati - *https://www.comune.leini.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta).*

Le disposizioni riportate nel Codice specificano le norme di condotta dei dipendenti e collaboratori del Comune.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il Comune:

- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di Comportamento;
- pubblica il Codice di Comportamento dei dipendenti sul proprio sito *web* istituzionale e lo invia a tutto il personale dipendente, nonché ai consulenti e collaboratori, di norma tramite posta elettronica.

Sulla base del dettato del Codice, l'Ente predispone gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di Comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Sulla scorta di quanto indicato nella suddetta delibera ANAC, il Comune di Leini in collaborazione con il NDV ha provveduto all'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Ente e alla predisposizione di specifica modulistica da utilizzare al bisogno.

Nel Codice sono indicati tempi, azioni e responsabili del rispetto dello stesso, mentre specifici indicatori sono previsti nelle schede di valutazione dei dipendenti delle P.O. e del Segretario Generale nella parte relativa ai comportamenti.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Giunta Comunale: per approvazione e aggiornamento RPCT: per comunicazione e controllo dipendenti Responsabili di servizio: per i fornitori e per i propri collaboratori Ufficio personale: per nuovi assunti e collaboratori occasionali
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[21]	Violazioni al Codice di Comportamento: 0 Consegna Codice a nuovi assunti/collaboratori: 100%

- <u>Misure di tutela per il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)</u>

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le Amministrazioni Pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "*concrete misure di tutela del dipendente*" da specificare nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

[21] Si dà atto che nel corso del 2021 non sono intervenute violazioni al Codice di comportamento e lo stesso è stato consegnato a tutti i dipendenti nuovi assunti.

La L. 190/2012 ha aggiunto al D.Lgs. 165/2001 l'art. 54-*bis*[22]. La norma sopra citata prevedeva che il pubblico dipendente che denunciava all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'ANAC, ovvero riferiva al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non poteva *"essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'art. 54-*bis* delineava una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, doveva e deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Con la L. 30.11.2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il Legislatore ha riscritto l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001. L'art. 1 è dedicato alle Pubbliche Amministrazioni, sul quale ci soffermeremo, e l'art. 2 è destinato alle imprese private.

Secondo la nuova disposizione, il pubblico dipendente che "*nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*". L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante verrà comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC, conseguentemente, informerà il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La norma sopra indicata stabilisce che l'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Specifica, inoltre, al co. 4 che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La riforma ha introdotto sanzioni pecuniarie per violazione del *whistleblower*. L'art. 54-*bis*, co. 6, prevede che qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle Amministrazioni Pubbliche, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della violazione commessa. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'Amministrazione o dell'Ente cui si riferisce la segnalazione.

La suddetta norma dispone che è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa e che gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 04.03.2015 n. 23.

[22] L'art. 23 della L. 22.4.2021 n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", ha previsto i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
L'ANAC, con delibera n. 469 del 9.6.2021, ha emanato le "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*", così come modificate con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 per la segnalazione di una "*Errata corrige*".
Sulla rilevanza del tema in materia di trattamento dei dati personali, si vedano i provvedimenti del Garante della *privacy* 10.6.2021 n. 235 e 236.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. In particolare, le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a:

- tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell'incentivare la collaborazione di chi lavora nelle Amministrazioni per l'emersione dei fenomeni illeciti, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito, nel senso sopra indicato.

Secondo il nuovo art. 54-*bis* e come previsto dal PNA del 2013 (Allegato 1) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel co. 2 del nuovo art. 54-*bis*).

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili, fermo restando che l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e dettagliate, in grado di far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati. Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La sottrazione al diritto di accesso comporta che il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, co. 1, lett. a), della L. 241/1990.

Il nuovo art. 54-*bis* fissa un limite alla predetta tutela "*nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave*".

L'Ente si è dotato, pertanto, di un sistema che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e circostanze di tempo e di luogo in cui essi sono stati commessi;

- generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- ogni informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve essere indirizzata al RPCT del Comune di Leini, che è tenuto al segreto ed al massimo riserbo, e deve essere trasmessa con le seguenti modalità:

- mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica *anticorruzione@comune.leini.to.it* che deve essere noto a tutti i dipendenti comunali. Inoltre, è disponibile un modulo per la segnalazione sul sito internet istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri contenuti" "Prevenzione della Corruzione". In tale ipotesi l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPCT che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in busta chiusa indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; in tale caso per potere usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA".

Per ogni segnalazione ricevuta il RPCT è tenuto a svolgere un'adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato.

Dalla nozione di dipendente pubblico sfuggono i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo ed i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto, al fine di garantire le medesime tutele previste per i pubblici dipendenti che per tali categorie di soggetti, si dispone, che le modalità sopra specificate di trasmissione delle segnalazioni di illecito siano utilizzabili anche dai collaboratori esterni e che tali modalità siano rese note mediante pubblicazione permanente di uno specifico modulo sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPCT il segnalante può inviare la propria segnalazione direttamente all'ANAC.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre Amministrazioni intendono indirizzarle. Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha approvato le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*" disciplinando le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Per le segnalazioni da effettuare all'ANAC si indica il seguente *link*:

https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per monitoraggio del portale di segnalazione e dell'applicazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[23]	Gestione corretta delle segnalazioni ricevute: 100%

- <u>Predisposizione di protocolli di legalità e patti di integrità nelle procedure di scelta del contraente</u>

I patti d'integrità e i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'Ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti a una gara di appalto.

[23] Si dà atto che nel corso del 2021 alla mail *anticorruzione@comune.leini.to.it* non sono pervenute segnalazioni.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Nel corso del 2020 sono stati adottati i protocolli di legalità e patti di integrità, al fine di creare un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

I Responsabili di Settore inseriscono negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito regole di legalità e/o integrità, prevedendo specificamente la sanzione dell'esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni di illegalità a vario titolo. Conseguentemente i suddetti responsabili sono tenuti a presentare al RPCT appositi reports sull'adempimento di tale facoltà.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Responsabili di servizio che dovranno inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere invito le informazioni relative ai patti di integrità
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[24]	Verifica dei bandi e dell'inserimento del patto di integrità: in fase di controllo interno per le gare estratte

- <u>Esclusione ricorso all'arbitrato</u>

In tutti i contratti stipulati e da stipulare in materia di appalti pubblici si esclude il ricorso all'arbitrato e si stabilisce di inserire nei suddetti contratti l'obbligo di deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione degli stessi al Giudice Ordinario competente per territorio.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario Generale e Responsabili di servizio che dovranno assicurarsi che nei contratti stipulati o da stipulare in materia di appalti pubblici sia escluso il ricorso all'arbitrato e sia stabilito l'obbligo di deferimento delle controversie derivanti dall'esecuzione degli stessi al Giudice Ordinario competente per territorio
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Rispetto tempi realizzazione misura: 100% Contratti stipulati o da stipulare dove sia presente il ricorso all'arbitrato: 0%

- <u>La rotazione del personale</u>

Il Comune di Leini intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, co. 1, lett. l–

[24] In sede di sottoscrizione di atto pubblico amministrativo nel corso del 2021 si è provveduto a far sottoscrivere alla Ditta appaltatrice il patto di integrità.

quater) del D.Lgs. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. Infatti, nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. Non sempre, però, la rotazione è una misura che si può realizzare, specie all'interno di Amministrazioni di piccole dimensioni. In particolare, il Comune di Leini risulta sottodimensionato: rispetto ai circa 16.404 abitanti alla data del 31.12.2021, in quanto la dotazione organica è di complessivi 75 dipendenti. Questo rende difficile l'applicazione concreta del criterio della rotazione tra gli incarichi dei responsabili in quanto presenti figure professionali specializzate e non perfettamente fungibili.

A seguito dell'approvazione della nuova Macrostruttura organizzativa, il Settore LLPP, manutenzioni, ambiente, patrimonio, edilizia urbanistica è stato diviso in due settori:

- LLPP, Manutenzione e patrimonio, con a capo un Responsabile di nomina del Sindaco ai sensi dell'art. 110 del TUEL;
- Edilizia, urbanistica ed ambiente con a capo un Responsabile di nomina del Sindaco ai sensi dell'art. 110 del TUEL.

Questa nuova organizzazione, introdotta dall'Amministrazione per rispondere al principio di efficienza, efficacia ed economicità, favorisce la rotazione del personale in una delle Aree che presenta maggiore criticità in ambito di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre con la stessa delibera si è proceduto alla separazione dell'attuale settore cui fanno capo i servizi sanitari, sociali, politiche giovanili, istruzione, nido, cultura, sport e manifestazioni, dando vita a due distinti settori come di seguito meglio specificato:

- Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero;
- Settore Istruzione, Casa di Riposo e Politiche per la Casa (ridenominato, poi, Istruzione, Politiche Sociali e del Lavoro").

Ad oggi il Settore, concluso il periodo di prova ex contratto, risulta essere posto sotto la responsabilità dell'Istruttore di cat. D assunto a seguito di concorso pubblico, il cui contratto di lavoro a tempo indeterminato è decorso dal novembre 2020, al quale l'Amministrazione ha conferito l'incarico di P.O., completando il percorso di riorganizzazione che ha avuto inizio con la delibera di G.C. n. 3 del 22.01.2020.

Per tutti gli altri profili, per i quali continua a persistere il problema della infungibilità (finanziario, polizia municipale), come per tutte quelle figure che necessitano di particolari professionalità o di particolari requisiti di legge che ne legittimano la nomina, alla scadenza di ogni mandato amministrativo si provvede, comunque, alla verifica della possibilità di rotazione delle posizioni, come già effettuato in precedenza dalla Commissione Straordinaria e delle Amministrazioni Comunali che si sono succedute.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione degli incarichi (vedasi il settore vigilanza ed il settore finanziari), l'Amministrazione ritiene necessario prevedere che ciascun responsabile favorisca una maggiore condivisione delle attività fra i diversi operatori di settore, evitando così l'isolamento di certe mansioni.

La digitalizzazione e la completa informatizzazione dei processi gestionali interni all'Ente, in corso di realizzazione, soprattutto in ambito edilizio, sono ulteriori modalità operative, che contribuiscono a ridurre la discrezionalità, nelle scelte compiute e possono rappresentare dei correttivi alle situazioni in cui non è possibile operare la rotazione del personale.

Inoltre, si ritiene di applicare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, art.16, co. 1, lett. l-*quater)*, secondo cui "*i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva*".

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Giunta Comunale per valutare l'opportunità di introdurre nuovi processi di riorganizzazione e aggiornamento Segretario/RPCT per attivazione della misura, ove stabilita
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[25]	Rotazioni ordinarie attivate, ove programmate: 100% (si dà atto che per il 2022 non sono previste rotazioni di personale, fatta salva la sostituzione della PO del settore Amministrativi, a seguito di cessazione dal servizio. La sostituzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle normative contrattuali degli Enti locali)

8.2.2 Rotazione straordinaria

Il momento in cui la cd. rotazione straordinaria deve applicarsi coincide con la conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405 – 406 e segg. codice procedura penale) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari ovvero ad atto equipollente (richiesta di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione di misure cautelari). Pertanto, i dipendenti sono obbligati a comunicare all'Amministrazione della sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Il provvedimento di cui all'art 16, co. 1, lett. l-*quater*) del D.Lgs. 165/2001 è applicabile a tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dello stesso D.Lgs. 165/2001 (in virtù dell'art. 27 del medesimo decreto).

In generale, l'ANAC è dell'avviso che l'istituto trovi applicazione con riferimento a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'Amministrazione: dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato.

Con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice, essi sono conferiti sulla base di un rapporto fiduciario e, di norma, possono essere revocati nell'ipotesi di interruzione di quest'ultimo. In tal caso, l'Amministrazione, in luogo della rotazione straordinaria, valuterà il persistere o meno del rapporto fiduciario alla luce dei fatti accaduti. Poiché si è in presenza di un dipendente dell'Amministrazione, si deve ritenere che, anche in questi casi, l'Amministrazione sia tenuta (nei limiti della normativa) ad adottare un provvedimento, che può essere anche di conferma dell'incarico. L'organo di vertice che ha conferito l'incarico può confermare la sua fiducia, in attesa della conclusione del procedimento penale, ovvero, stabilire che il rapporto di fiducia sia venuto meno, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato. Ciò tenuto conto del notevole impatto che il procedimento penale, sia pure nella sua fase iniziale, può avere sull'immagine dell'Amministrazione e sullo stesso organo politico nominante.

Rispetto alle condotte, l'ANAC ritiene che l'elencazione dei reati (delitti rilevanti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale), di cui all'art. 7 della L. 69/2015, per "fatti di corruzione" possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lett. l-*quater*), del D.Lgs. 165/2001. Per i reati previsti dai richiamati articoli del codice penale si provvederà all'adozione di un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del provvedimento di cui sopra, invece, resta facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati

[25] Si dà atto che per il 2021 il percorso di rotazione degli incarichi è stato completato a partire dal mese di maggio 2021.

per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconferibilità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013, dell'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 235/2012).

A tutela dell'immagine di imparzialità dell'Amministrazione, l'istituto si applica anche in caso di condotte corruttive tenute in altri uffici dell'Amministrazione o in una diversa Amministrazione, differenti da quelli dove ora il dipendente svolge le sue funzioni.

Rispetto al momento del procedimento penale rilevante per l'Amministrazione ai fini dell'applicazione dell'istituto, nel rispetto di quanto affermato da ANAC nella delibera n. 215/2019, si ritiene che, l'espressione "*avvio del procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva*" di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-*quater*) del D.Lgs. 165/2001, non può che intendersi riferita al momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.. Ciò in quanto è proprio con quell'atto che inizia un procedimento penale.

Il carattere dell'immediatezza della rotazione straordinaria, impone all'Ente di operare non appena si abbia conoscenza dell'avvio del procedimento. Questa conoscenza, riguardando un momento del procedimento che non ha evidenza pubblica (in quanto l'accesso al registro di cui all'art. 335 c.p.p. è concesso ai soli soggetti *ex lege* legittimati), potrà avvenire in qualsiasi modo, attraverso ad esempio fonti aperte (notizie rese pubbliche dai media) o anche dalla comunicazione del dipendente che ne abbia avuto cognizione o per avere richiesto informazioni sulla iscrizione *ex* art. 335 c.p.p. o per essere stato destinatario di provvedimenti che contengono la notizia medesima (ad esempio, notifica di un'informazione di garanzia, di un decreto di perquisizione, di una richiesta di proroga delle indagini, di una richiesta di incidente probatorio, etc.).

Il provvedimento di rotazione straordinaria deve essere motivato nella decisione e deve essere individuata la scelta dell'ufficio cui il dipendente viene destinato. Nei casi di rotazione facoltativa il provvedimento eventualmente adottato precisa le motivazioni che spingono l'Amministrazione alla rotazione, con particolare riguardo alle esigenze di tutela dell'immagine di imparzialità dell'Ente. Qualora il provvedimento sia stato emanato in fase di indagine preliminare ed abbia condotto l'Ente a non applicare la misura della rotazione straordinaria, a seguito di rinvio a giudizio, qualora si sia in presenza di fatti più gravi di quelli di cui si aveva conoscenza nel momento dell'emanazione del provvedimento con il quale si era deciso di non dare corso alla rotazione straordinaria, l'Ente a seguito di motivata decisione potrà decidere di applicare la misura della rotazione straordinaria.

Particolare attenzione va posta sulla rotazione straordinaria applicata a un soggetto titolare di incarico dirigenziale. La rotazione, in questi casi, comporta il trasferimento a diverso ufficio, e consiste nell'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, con assegnazione a funzioni "*ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento*" (art. 19, co. 10, del D.Lgs. 165/2001). Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione, non potendo comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, comporta la revoca dell'incarico medesimo, senza che si possa, considerata la natura e la rilevanza dell'incarico, procedere ad una sua mera sospensione.

Cautele analoghe a quelle indicate vanno adottate anche quanto al destino del contratto di lavoro a tempo determinato che accompagna il conferimento di incarichi dirigenziali (o amministrativi di vertice) a soggetti esterni all'Amministrazione. In questi casi, come per i dipendenti viene mantenuto il trattamento economico in godimento, così, per i dirigenti esterni deve essere considerato valido il contratto di lavoro sottostante l'incarico. Si tenga presente che l'esigenza della rotazione straordinaria prevale sulla specificità dell'incarico esterno: il soggetto, anche se reclutato per lo svolgimento di uno specifico incarico dirigenziale, può essere affidato a diverso ufficio o a diversa funzione (per esempio di staff) con la conservazione del contratto di lavoro e della retribuzione in esso stabilita. Per gli incarichi amministrativi di vertice, invece, la rotazione determina la revoca dell'incarico. Tale revoca, a sua volta, comporta due ordini di conseguenze: per i dipendenti apicali che siano dipendenti dell'Amministrazione, la possibilità di assegnazione di un incarico o di un ufficio adeguato al mantenimento del trattamento economico spettante in quanto dipendente dell'Amministrazione, ovvero, in caso di impossibilità di una tale soluzione, il collocamento in aspettativa o la messa in disponibilità. Invece, per quelli che non siano dipendenti dell'Amministrazione, la revoca dell'incarico e la risoluzione del sottostante contratto di lavoro a tempo determinato.

Tutte le disposizioni sopra indicate valgono anche per il RPCT, che è tenuto a comunicare all'Ente il rinvio a giudizio sia per i reati connessi alla corruzione o a fenomeni di cattiva amministrazione, ma anche di ipotesi di reati che pur non rientrando nelle suddette tipologie, devono essere conosciute dall'Ente che provvederà ad effettuare le dovute valutazioni, in ordine all'applicazione della misura della rotazione straordinaria.

In ogni caso i provvedimenti di revoca devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità.

La rotazione straordinaria si può avere anche nel caso di procedimenti, sempre che si tratti di "*condotte di natura corruttiva*". Anche in questo caso la norma non specifica quali comportamenti, perseguiti non in sede penale, ma disciplinare, comportino l'applicazione della misura. In presenza di questa lacuna e considerata la delicatezza della materia, che ha consigliato una forte restrizione dei reati penali presupposto, si deve ritenere che il procedimento disciplinare rilevante sia quello avviato dall'Amministrazione per comportamenti che possono integrare fattispecie di natura corruttiva considerate nei reati come sopra indicati. Nelle more dell'accertamento in sede disciplinare, tali fatti rilevano per la loro attitudine a compromettere l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e giustificano il trasferimento, naturalmente anch'esso temporaneo, ad altro ufficio. Anche questa misura resta di natura preventiva e non sanzionatoria (diversamente dalla sanzione disciplinare in sé).

Si dà atto che non si è proceduto nel 2020 a dare attuazione alla c.d. rotazione straordinaria, in quanto non si sono verificati i presupposti per la conseguente applicazione, ossia successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

- <u>Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità</u>

Entro il 31 gennaio di ogni anno, viene richiesta una dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.

Così come previsto dalla Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 e dalle "*Linee guida aventi ad oggetto il procedimento di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*", al RPCT, individuato dall'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, spetta il compito di contestare al soggetto interessato a svolgere l'incarico, l'esistenza o l'insorgere della situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPCT per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[26]	Verifiche attendibilità dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità ricevute: 100%

- <u>Controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione degli uffici</u>

La L. 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle Amministrazioni.

L'art. 35-*bis* del D.Lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di

[26] Si dà atto che le verifiche sono state effettuate per il conferimento degli incarichi.

corruzione. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture;

c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

d) non possano far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 39/2013.

A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs. 39/2013. Qualora all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti prima indicati, l'Amministrazione:

a) si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

b) applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;

c) provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di cui sopra.

Qualora la situazione di inconferibilità si presenti nel corso del rapporto, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/Responsabili di Servizio per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[27]	Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100%

- <u>Sistema integrato dei Controlli interni quale sistema di monitoraggio del rispetto dei termini</u>

Attraverso il sistema di monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Lo strumento primario per attuare il monitoraggio del rispetto dei termini è il "sistema dei controlli integrati" che, a partire dal 2020, anche con il supporto del NDV, si proverà ad attuare, sviluppando le forme di controllo che ad oggi sono in essere nell'Ente e che si vuole appunto perfezione anche attraverso uno specifico applicativo informatico.

Si precisa inoltre che a decorrere dal 01.01.2019 è entrato in vigore il nuovo "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*" (art. 147 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.L. 174/2012, convertito nella

[27] Si dà atto che la richiesta è stata inviata alla Procura della Repubblica competente per territorio che ha provveduto a rilasciato idoneo certificato.

L. 213/2012) del Comune di Leini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 12.10.2018.

Il sistema dei controlli interni istituito con il suddetto regolamento è articolato nel seguente modo:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) controllo di gestione;
c) controllo sugli equilibri finanziari;
d) controllo strategico;
e) controllo sulle società partecipate non quotate;
f) controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto al Segretario Generale – RPCT nella prevenzione della corruzione.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/Responsabili di Servizio/ Referenti Ufficio Staff per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[28]	Atti controllati: 100% di quelli estratti Attuazione del controllo di gestione: Si/No

- Il titolare del potere sostitutivo

In questo Ente è stato nominato titolare del potere sostitutivo la Dr.ssa Ornella MEINARDI, nominata Vice - Segretario del Comune di Leini con decreto sindacale n. 11 in data 28.07.2015, che deve vigilare sul rispetto dei termini procedimentali[29].

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su istanza di parte, è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione ed il sistema di monitoraggio dei termini è misura prioritaria di prevenzione della corruzione così come previsto dal PNA.

L'allegato 1 del PNA 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, in quanto attraverso lo stesso è possibile che emergano omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

- Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro – *Pantouflage*

Il co. 16-*ter* dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, vieta ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

[28] Attività di controllo come da risultanze esposte in delibera di GC n. 264/2021. Approvazione del controllo di gestione come da delibera di GC n. 74/2021.

[29] Si segnala che, con decreto sindacale n. 2 del 02.03.2022 (pubblicato in data 07.03.2022), sono state attribuite alla dott.ssa Roberta VITALE le funzioni di Vice Segretario Generale, in maniera temporanea fino al rientro in servizio della dott.ssa Ornella MEINARDI.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'Amministrazione, per poi ottenere contatti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

Si precisa che il divieto in esame si applica ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato o autonomo.

In particolare, i dipendenti con poteri autoritativi o negoziali cui si riferisce l'art. 53, co. 16-*ter* sopra citato, sono i soggetti che esercitano i suddetti poteri attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'Ente. L'ANAC ritiene che il rischio di precostituirsi situazioni lavorative favorevoli possa configurarsi anche in capo al dipendente che, comunque, ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria dello stesso.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la convenienza di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione ed oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, sarà inserita la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001. Inoltre, ogni contraente e appaltatore dell'Ente, all'atto della stipulazione del contratto è tenuto a dichiarare circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del co. 16–*ter* del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

Si stabilisce, altresì, che i dipendenti, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di "*pantouflage*".

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RUP/ Responsabili di Servizio Responsabili di Servizio e Personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi della clausola
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[30]	Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0% Bandi di concorso:0% Casi *pantouflage* evidenziatisi: 0

- <u>Sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, tempo e modalità</u>

Il monitoraggio sull'attuazione del presente PTPC è svolto dal RPCT.

I Responsabili sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione utile.

Si prevede che nel corso dell'anno, in occasione della verifica dello stato di attuazione del Piano della performance, vengano contestualmente effettuati i monitoraggi sullo stato di attuazione delle misure di

[30] Si dà atto che nel corso del 2021 non si sono verificati casi di "*pantouflage"*.

prevenzione della corruzione prescritte dal PTPCT.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RUP/ Responsabili di Servizio Responsabili di Servizio e Personale incaricato per monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi di Peg Piano performance
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi[31]	Contestuale alla verifica dello stato di attuazione dei Programmi e degli obiettivi di piano performance

8.2.3 Misure di prevenzione per il personale nei settori a rischio

Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

Per quanto concerne l'aspetto formativo, essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione è strutturata su due livelli:

- *livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- *livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a rischio corruzione: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Amministrazione. Riguarda, inoltre, come per i dipendenti, l'approccio valoriale e di etica e legalità.

L'attività di formazione dovrà:

a) definire le materie oggetto di formazione, al fine di dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano ed alle tematiche dell'etica e legalità dei comportamenti nonché alle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti;

b) individuare i soggetti cui rivolgere l'attività formativa;

c) individuare i soggetti formatori;

d) definire le ore o le giornate dedicate alla formazione.

La suddetta formazione è da considerarsi obbligatoria e non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 6, co. 13, del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010).

Nel corso dell'anno 2018 è continuato il processo di formazione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza iniziato nel 2017 con il supporto della ACTA Consulting Srl. Tale percorso si è completato nell'anno 2019.

Il percorso perseguiva due filoni di obiettivi:

- la formazione per il lavoro con il contesto esterno, teso a sviluppare il rapporto tra il Comune ed i cittadini, Istituzioni, associazioni ed organizzazioni che presidiano e contribuiscono allo sviluppo dei fattori sociali, economici, culturali, educativi, ecc.;

[31] Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi con particolare riferimento al PTPCT effettuate in sede di monitoraggio a cura del NDV di Leini, delle cui risultanze la GC ha preso atto con le delibere n. 122 e 253 del 2021.

- la formazione al personale dipendente, agli amministratori comunali ed ai vertici della struttura organizzativa.

Nel mese di dicembre ha avuto luogo la giornata formativa in materia di etica e di legalità, che ha visto la partecipazione di tutti i dipendenti e come relatore il Dott. Mario Gattiglia.

Nel mese di gennaio 2020 è stato svolto un incontro con l'Amministrazione e il Segretario generale, durante il quale il dottor Mario Gattiglia e l'Avv. Castelnuovo hanno esposto i risultati delle interviste fatte durante il corso del 2019 al personale del settore tecnico e del settore vigilanza evidenziando criticità ed elementi su cui fare una riflessione per il futuro. L'occasione ha permesso di assicurare anche una formazione in materia anche per gli Amministratori, essi stessi hanno potuto rivolgere domande e chiedere pareri e consigli agli esperti.

Per quanto concerne la formazione del 2020 necessariamente la stessa si è concentrata sulla comprensione e sull'approfondimento del nuovo PNA 2019 ed ha coinvolto i Responsabili di Settore che hanno collaborato nella stesura del catalogo dei rischi con il NDV .

Ad essere coinvolti in maniera differente sono state principalmente le P.O. che hanno revisionato i processi di propria competenza e valutato il rischio che l'evento corruttivo possa verificarsi nei propri settori.

L'attività di formazione nei termini sopra descritti è proseguita nel corso del 2021 con il coinvolgimento del personale del settore[32].

[32] Sul punto, cfr. quanto già illustrato al § 4.

SEZIONE SECONDA

TRASPARENZA

1. PREMESSA

La L. 190/2012 ha fatto del principio di trasparenza lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella L. 190/2012 (art. 1, co. 35 e 36[33]), il Governo ha approvato il D.Lgs. 33/2013, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Il D.Lgs. 97/2016 (c.d. "*Freedom of Information Act*") ha modificato, poi, in parte la L. 190/2012 e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del D.Lgs. 33/2013, il cui titolo risulta essere stato sostituito con il seguente "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

L'ANAC ha approvato le seguenti delibere:

- delibera n. 1310 del 28.12.2016, recante le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*";
- delibera n. 1134 del 08.11.2017, recante le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

In entrambi gli atti, l'ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" di cui all'Allegato A) del D.Lgs. 33/2013.

Nella versione originale, il D.Lgs. 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della P.A." (l'azione era dell'Amministrazione), mentre, con l'introduzione del FOIA (*Freedom of Information Act*), si è spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso civico[34].

E' la libertà di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto e il suo fine principale; libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, attraverso:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.Lgs. 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 1, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, ha esteso i confini della trasparenza, intesa oggi come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".*

Alla trasparenza, inoltre, è stato attribuito un ruolo di primo piano, concorrendo ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è da

[33] Il co. 35 contiene la delega al Governo ai fini dell'adozione di "*un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*". Ai sensi, poi, del co. 36, "*Le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione*".

[34] L'ANAC, con delibera n. 1309 del 28.12.2016, ha approvato le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013*".

considerare anche "*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonchè dei diritti civili, politici e sociali*", integrando il diritto a una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza, poi, integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni Pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 2 e 3, del D.Lgs. 33/2013).

Alla luce della normativa sopra richiamata, nel PNA 2019, l'ANAC ha specificato che la trasparenza costituisce, dunque, anche "*regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia*"[35], oltre ad essere "*misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica*"[36].

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende, quindi, necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT delle Amministrazioni. Si veda, infatti, in tal senso, l'integrazione, ad opera del D.Lgs. 97/2016, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (ora Piano triennale di prevenzione corruzione e della trasparenza), nell'ambito del quale l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza costituisce parte integrante del PTPCT in un'apposita sezione (rif. art. 10 del D.Lgs. 33/2013).

Tale sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere impostata come "*atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati*". Caratteristica essenziale di tale sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti all'individuazione e/o all'elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione (così la delibera ANAC n. 1310/2016, con riferimento all'art. 10, co. 1, del D.Lgs. 33/2013).

La funzione del PTPCT è stata ulteriormente ribadita da ANAC, nei recenti orientamenti del 02 febbraio 2022, nel quale documento è stato evidenziato che "(…) *È altresì opportuno che ogni amministrazione/ente definisca, in relazione alla periodicità dell'aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi. Si ritiene utile, inoltre, che nella sezione vengano indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione*".

Il PNA 2019, inoltre, ha evidenziato, nell'ottica dell'"*effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa*" e, pertanto, di una "*trasparenza effettiva*", il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, sancito dall'art. 6 del D.Lgs. 33/2013.

Fra le novità in materia di trasparenza, si segnala quella di cui all'art. 12, co. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 16.7.2020 n. 76 (conv. L. 11.9.2020 n. 120), che ha modificato l'art. 2 della L. 7.8.1990 n. 241, mediante l'introduzione del nuovo comma 4-*bis*, ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonchè le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo*".

Infine, in materia di trasparenza, profili di interconnessione vi sono anche con la materia del trattamento dei dati personali, che, a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) 2016/679, ha acquisito sempre più rilevanza nel contesto dell'azione della Pubblica Amministrazione[37].

---

[35] In tal senso, si veda anche il Consiglio di Stato, nel parere 24.02.2016 n. 515, sullo schema di D.Lgs. in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, secondo il quale "*la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa*".

[36] In tal senso, si veda quanto affermato dalla Corte Costituzionale, nella sentenza 21.02.2019 n. 20, secondo la quale, con la L. 190/2012 "*la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione*"; con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013, poi, sono stati estesi ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di "*tutelare i diritti dei cittadini*" e "*promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa*".

[37] Si veda in merito il successivo § 4.

1.1 Obiettivi di trasparenza sostanziale del Comune di Leini

Premesso quanto sopra questa Amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, il Comune di Leini intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale*:*

- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, anche mediante rivisitazione ed aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente";
- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal D.Lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa e i comportamenti degli operatori verso:

- elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale devono essere formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, quali il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della *Performance*.

Il Piano della *Performance*, predisposto annualmente dal Comune, deve contenere e indicare specifici obiettivi in materia di trasparenza in capo a tutti i settori comunali.

2. SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB ISTITUZIONALE – ELENCO OBBLIGHI

Il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, disciplina, in un apposito allegato, la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti e i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei sito *web* istituzionali.

Al presente PTPCT è allegata *sub* lett. B) una tabella recante la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

La tabella è stata redatta conformemente all'allegato delle "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016*", approvate dall'ANAC con delibera n. 1310/2016.

La tabella é composta da numero sette colonne, che recano i dati seguenti:

- Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;
- Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;
- Colonna C: indicazione dei riferimenti normativi;
- Colonna D: indicazione specifica del singolo obbligo di pubblicazione;
- Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione;
- Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni, che può avvenire tempestivamente, oppure su base annuale, semestrale o trimestrale;
- Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E, secondo la periodicità prevista in colonna F. I, soggetti responsabili della trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni sono individuati nei Responsabili dei Settori dell'Ente.

Le informazioni pubblicate sul sito istituzionale devono osservare precisi criteri di qualità, quali: integrità,

costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

In ogni caso, i Responsabili dei Settori indicati nella colonna G possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

Premesso quanto sopra, si richiama nuovamente il proposito del Comune di Leini di garantire la più ampia trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, realizzata nel corso del 2021 attraverso l'implementazione e il potenziamento del sito *web* istituzionale dell'Ente *www.comune.leini.to.it* e, al contempo, dei servizi telematici interattivi per il miglioramento dei rapporti fra cittadini e P.A.

Alla luce della complessità dell'attività di rielaborazione e di aggiornamento dello stesso, si è ritenuto quindi opportuno partire dalla progettazione e realizzazione di un nuovo sito *web* istituzionale dell'Ente, adeguato al vigente quadro normativo in materia e rispondente alle esigenze di comunicazione e interazione con i cittadini-utenti, procedendo con l'affidamento del servizio a una società specializzata nel settore.

Per tale servizio, che comprende altresì l'adeguamento tecnologico e la necessaria formazione per il personale, l'Amministrazione ha inteso porre una maggiore attenzione proprio alla sezione dell'"Amministrazione Trasparente", al quale oggi si affianca la nuova sezione "Trasparenza gestione rifiuti" e la nuova suddivisione della pubblicazione dei documenti distinti per periodi temporali legati all'annualità.

Nell'ambito delle novità legate al nuovo sito del Comune di Leini, si evidenziano, inoltre, le seguenti:

- la sezione "Segnalazioni", accessibile dalla "Linea Diretta" del Comune al seguente *link* *https://www.comune.leini.to.it/it-it/linea-diretta/segnalazioni#*, con il quale è stato attivato un mezzo di comunicazione con il Comune 24 ore su 24 per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e della vita in città e che consente il monitoraggio *online* dello stato avanzamento della segnalazione stessa;
- il servizio di messaggistica, accessibile dalla *home page* del sito istituzionale del Comune, con il quale, mediante la selezione di un tema di interesse o l'indicazione di una domanda, l'"assistente digitale" fornisce le informazioni necessarie;
- l'APP ufficiale del Comune "LaMiaCittà", per smartphone e tablet, con la quale si amplia e completa l'offerta comunicativa dell'Ente, affiancandosi al sito *web* ufficiale, per fornire informazioni in una veste più semplice e immediata.

Infine, si dà conto che è prossima la conclusione della predisposizione di un'ulteriore sezione, che consentirà la compilazione della modulistica, predisposta dalle varie strutture (servizi e uffici) comunali ai fini della fruizione dei servizi, direttamente in via informatica mediante un sistema di accreditamento[38].

2.1 Organizzazione

2.1.1 Responsabile della trasparenza e titolare del potere sostitutivo

Responsabile della Trasparenza del Comune di Leini è il Responsabile della prevenzione della corruzione, identificato nella persona del Segretario Generale.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia a seguito di richiesta di accesso civico è la Dr.ssa Ornella MEINARDI, Vice Segretario Generale del Comune.

2.1.2 Competenze e responsabilità

Ogni Responsabile di Settore, quale referente del Responsabile della Trasparenza, è responsabile della pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza, del loro aggiornamento tempestivo

[38] Si rileva che nel corso del 2022 si procederà a una verifica circa la possibilità di attivare un sistema di individuazione degli obiettivi per il 2022, nel quale ricomprendere anche la realizzazione e il potenziamento di tale servizio al cittadino.

nonché della loro completezza, comprensibilità, contestualizzazione e conformità ai documenti originali[39].

Il RPCT, con apposito provvedimento, può individuare tra il personale assegnato agli Uffici di Staff/unità operative i dipendenti incaricati della pubblicazione di dati, informazioni e documenti di competenza dei settori comunali nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale.

2.1.3 Misure Organizzative

Nell'ambito delle misure organizzative, si rileva quanto segue:

- ciascun Responsabile di Settore detentore di documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale, deve trasmettere i documenti, i dati o le informazioni e i relativi aggiornamenti, tramite la casella di posta elettronica *trasparenza@comune.leini.to.it* al personale incaricato della pubblicazione entro 5 giorni dal verificarsi delle condizioni dell'obbligo di pubblicazione o del relativo aggiornamento;
- il personale incaricato della pubblicazione di dati, informazioni e documenti di competenza dei settori comunali provvede, entro giorni 5 giorni dalla ricezione della richiesta di pubblicazione pervenuta alla casella di posta elettronica sopra specificata, alla pubblicazione di dati informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale;
- successivamente, i Responsabili di Settore sono tenuti a procedere alla verifica, per quanto di propria competenza, dell'esattezza, della completezza e dell'aggiornamento dei dati pubblicati, attivandosi immediatamente per sanare eventuali errori e avendo cura di applicare le misure previste dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il RPCT svolge, poi, attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, effettuando una verifica almeno semestrale a campione sull'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (rif. art. 43, co. 1, del D.Lgs. 33/2013).

2.1.4 Attestazione degli OIV sulla trasparenza

Rimane inalterato, nonostante le modifiche normative da ultime intervenute, il compito degli OIV di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009, art. 44 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, co. 8-*bis* della L. 190/2012).

3. ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013. Secondo l'art. 5 cit., all'obbligo di pubblicare in "Amministrazione Trasparente" documenti, informazioni e dati corrisponde "*il diritto di chiunque*" di richiedere senza alcuna motivazione gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

L'Amministrazione dispone di 30 giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmette al richiedente, oppure gli indica il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (art. 2, co. 9-*bis*, della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 61 del D.L. 31.5.2021 n. 77, conv. L. 29.7.2021 n. 108).

L'accesso civico, che l'ANAC definisce semplice, consente a chiunque, senza motivazione e senza spese, di

[39] L'ANAC, nella FAQ in materia di Anticorruzione n. 3.9, ha precisato che "*Nella sezione trasparenza del PTPCT devono essere indicati i nominativi dei responsabili dell'individuazione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Ove invece nella sezione trasparenza del PTPCT manchi del tutto l'indicazione dei nominativi dei soggetti e/o uffici responsabili della pubblicazione di tali dati, tale responsabilità grava sul RPCT (…)*". In tal senso, si veda anche il PNA 2019.

accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni che la Pubblica Amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del D.Lgs. 33/2013.

Qualora la domanda abbia a oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al RPCT.

Nel caso di accesso civico semplice, il RPCT risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e comunicando al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, il RPCT dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti preposti nell'Amministrazione (ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della L. 241/1990, così come modificato dal sopra citato D.L. 77/2021).

L'ipotesi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione oggetto della richiesta di accesso civico può comportare da parte del RPCT, nei casi di accertato e grave inadempimento, l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 43, co. 5, del D.Lgs. 33/2013.

Il Legislatore, con il D.Lgs. 97/2016, intervenendo sul D.Lgs. 33/2013, ha introdotto, accanto all'accesso civico di cui al co. 1 dell'art. 5 del suddetto decreto, il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis*, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La norma, pertanto, attribuisce a ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal D.Lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico a ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in "Amministrazione Trasparente".

L'accesso civico "generalizzato" investe ogni documento, ogni dato e ogni informazione delle Pubbliche Amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*" secondo la disciplina del nuovo art. 5-*bis*. L'accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e, pertanto, spetta a chiunque.

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

L'Amministrazione, se individua gli eventuali soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali possono presentare entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione motivata opposizione. A decorrere dalla suddetta comunicazione, il termine di conclusione del procedimento è sospeso. Decorso tale termine l'Amministrazione provvede sulla richiesta e il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Del diritto all'accesso civico è data informazione sul sito dell'Ente e sono pubblicati nell'apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione Trasparente":

- i nominativi del responsabile al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Si stabilisce che consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa Amministrazione.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge sul procedimento amministrativo, in quanto la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato[40].

Le richieste di accesso sono raccolte nel c.d. registro degli accessi, agli atti degli Uffici di Staff, contenente l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. A tal fine, ciascun Responsabile di Servizio è competente e responsabile della corretta compilazione del registro degli accessi, per gli ambiti di propria competenza.

Il registro sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti" - "Accesso civico", mediante oscurazione dei dati personali eventualmente presenti, e sarà aggiornato semestralmente.

Oltre a rispondere a quanto auspicato dall'Autorità, che intende svolgere indagini statistiche e di controllo sull'accesso, il Comune ha intenzione di avvalersi dell'elaborazione dei dati del registro ai fini di capire quali sono le tipologie di richieste più frequenti, e da questa comprensione innescare processi di velocizzazione della risposta ed eventualmente di miglioramento organizzativo legato alle tematiche che risulteranno più richieste.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In materia di trasparenza e tutela dei dati personali, il PNA 2019[41] ha richiamato la sentenza della Corte Cost. 20/2019, nella quale, sul bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, è stato riconosciuto che entrambi i diritti sono "*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*".

Pertanto, il bilanciamento tra i due diritti è necessario e va condotto avvalendosi del "*test di proporzionalità, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»*".

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato il 25 maggio 2018, quando è entrato in vigore il "*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*". Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore, poi, il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Con il D.L. 139/2021 (conv. L. 205/2021), il Legislatore è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 196/2003, mediante alcune modifiche di rilievo inerenti proprio il trattamento da parte delle P.A.

In particolare, l'art. 9 del D.L. cit. "*estende la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ed a fronte ridisegna alcuni correlativi poteri del Garante per la protezione dei dati personali*"[42].

Nello specifico, l'art. 2-*ter*, co. 1, del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, ha previsto - a fronte

[40] Nei paragrafi 2.2 e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016), l'ANAC ha fissato le differenze tra accesso civico, semplice, generalizzato e documentale *ex* L. 241/1990.
[41] La disciplina sulla tutela dei dati personali è stata richiamata da ANAC ai fini della predisposizione del PTPCT, nell'ambito della *check list* contenuta nelle recenti osservazioni del 02 febbraio 2022.
[42] Così il dossier del Servizio Studi - Senato della Repubblica e Camera dei Deputati del 22.11.2021.

del dettato normativo *ex ante* che consentiva il trattamento unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento - che "*La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita [...]da una norma di legge o [...]di regolamento o da atti amministrativi generali*"[43].

Con il nuovo co. 1-*bis*, poi, il Legislatore ha ulteriormente previsto che il trattamento dei dati personali da parte di un'Amministrazione Pubblica[44] "*è anche consentito*" se necessario per:

- l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse, o
- l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Perchè tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni devono essere applicate nel rispetto delle condizioni di leicità del trattamento di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Rimane fermo ogni altro obbligo previsto dal Regolamento europeo e dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il co. 3 del medesimo articolo stabilisce che "*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1* – per effetto delle modifiche di cui al D.L. 139/2021 conv. – *"o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione*"[45].

Alla luce di quanto sopra, il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, per effetto del D.L. 139/2021 conv., è, quindi, stato esteso rispetto allo stato previgente:

- non limitando più il trattamento "*esclusivamente*" a una norma di legge o, casi previsti alla legge, di regolamento, ma ricomprendendo gli atti amministrativi generali;
- prevedendo, inoltre, che il trattamento sia "*anche*" consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

Pertanto, occorre che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione o comunque sia ricompresa nelle ipotesi *ex lege* consentite.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo o comunque nelle ipotesi *ex lege* consentite, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (principio della "minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono

---

[43] Ai sensi dell'art. 6, par. 3, let. b) del Regolamento (UE) 2016/679, la base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al medesimo art. 6, par. 1, lett. c) ed e), ai fini della sua liceità, è quella relativa al trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; tale base giuridica deve essere stabilita dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

[44] Il riferimento è alle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione è estesa alle Autorità indipendenti e alle Amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, co. 3, della L. 196/2009, oltre che al trattamento da parte di una società a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, con esclusione, per le società a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato.

[45] Ai sensi dell'art. 2-*ter*, co. 4, del D.Lgs. 196/2003, si intende per:

- "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'UE, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'UE, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

trattati (par. 1, lett. d)[46].

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 dispone inoltre che:

- "*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*" (art. 7-*bis*, co. 4);
- "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonchè la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7*" (art. 6, co. 1).

Si evidenzia ancora che l'art. 10, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, a oggetto "*Coordinamento con il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione",* così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 97/2016, stabilisce che "*Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 190/2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto*", che, nell'ambito del Comune di Leini, coincidono con i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Una gestione corretta dei dati personali nelle Pubbliche Amministrazioni viene assicurata dalla nuova figura prevista dal Regolamento (UE) 2016/679, all'art. 37, del Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* o DPO), che gli organismi pubblici sono tenuti a designare. Tale soggetto, ai sensi del comma 6, può essere individuato in una professionalità interna oppure assolvere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi[47].

Tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare a tal fine il personale in servizio presso l'Ente, in quanto detto personale risulta sprovvisto delle necessarie approfondite competenze professionali in materia, il Comune di Leini ha individuato il DPO in un professionista esterno e incaricato mediante la stipula di un contratto di servizi.

[46] Così le FAQ ANAC in materia di "Trasparenza e tutela dei dati personali", disponibili presso il sito istituzionale dell'ANAC. L'ANAC, in merito alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, richiama le indicazioni del Garante della *privacy* nelle "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*", attualmente in corso di aggiornamento.

[47] Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della protezione dei dati svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali.